

N. 01371/2011 REG.PROV.COLL.

N. 01572/1998 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1572 del 1998, proposto da:
[omissis], rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Caracuta e Gabriele Russo, con domicilio eletto presso Gabriele Russo in Lecce, via 95 Rgt. Fanteria 9;

contro

Provveditore Agli Studi di Lecce, Comitato Pensioni Privilegiate, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliata in Lecce, via F. Rubichi 23;
Ministero della Pubblica Istruzione - Roma;

per l'annullamento

del DP n.2839 del 27 marzo 1998, notificato alla ricorrente in data 15 aprile 1998 nonché, ove occorra, del Parere del Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie reso nell'adunanza n.242 in data 6.11.1997, notificato il 15 aprile 1998 unitamente al provvedimento di cui sopra, e di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provveditore Agli Studi di Lecce e di Comitato Pensioni Privilegiate;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 giugno 2011 il dott. Claudia Lattanzi e uditi l'avv. Vantaggiato, in sostituzione dell'avv. Russo, per la ricorrente, e l'avv. Tarentini, per l'Avvocatura dello Stato;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La ricorrente, insegnante elementare in servizio presso la scuola elementare “[omissis]” in [omissis], ha presentato il 9 febbraio 1996 richiesta di riconoscimento dell'infermità dipendente da causa di servizio.

La Commissione Medico Ospedaliera, il 19 maggio 1997, ha ritenuto dipendente da causa di servizio le infermità “*Cardiopatìa ipertensiva e pregresso disturbo repressivo con somatizzazione e labilità emozionali*”.

Il Provveditorato agli Studi di Lecce, con provvedimento del 18 giugno 1997, ha riconosciuto dipendenti da causa di servizio, secondo quanto giudicato dalla C.M.O. di Bari, le infermità diagnosticcate.

Successivamente, con provvedimento del 27 marzo 1998, il Provveditorato agli Studi di Lecce, richiamando il parere del 6 novembre 1997, del Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie, ha ritenuto non dipendente da cause di servizio le infermità in questione.

Avverso questo provvedimento è stato proposto il presente ricorso per i seguenti motivi: violazione di legge: falsa ed erronea interpretazione e applicazione delle norme in materia di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di riconoscimento dell'equo indennizzo; eccesso di potere; falsa ed erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, illogicità e ingiustizia manifesta, carenza di motivazione, contraddittorietà con precedenti manifestazioni della p.a., illegittimità derivata.

Deduce la ricorrente che il provvedimento impugnato è contraddittorio con quello precedente, che la domanda non è tardiva, che il provvedimento impugnato è carente di motivazione.

Le Amministrazioni si sono costituite con atto del 16 giugno 1998.

Nella pubblica udienza del 16 giugno 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

È principio pacifico, soprattutto in tema di equo indennizzo, che è legittima una motivazione *per relationem*, anche perché l'Amministrazione, non avendo alcuna competenza tecnica, non è nelle condizioni di operare una scelta consapevole e meditata con riferimento ai giudizi sanitari, ma deve limitarsi a verificare se le ragioni addotte dagli organi consultivi siano state tenute presenti e valutate (Consiglio Stato sez. IV 15 settembre 1992 n. 764).

Inoltre, in caso di contrasto tra i pareri tecnici, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che *“l'ordinamento non mette a disposizione dell'Amministrazione una serie di pareri pari ordinati resi da organi consultivi diversi e dotati di identica competenza, sui quali orientarsi, ma affida al Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie (C.p.p.o.) il compito di esprimere un giudizio conclusivo anche sulla base di quello reso dalla Commissione Medico Ospedaliera (C.m.o). Pertanto, il parere del C.p.p.o, in quanto momento di sintesi e di superiore valutazione dei giudizi espressi da altri organi precedentemente intervenuti, si impone all'Amministrazione. Tale orientamento si è affermato a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 5 bis d.l. n. 287 del 1987, conv. con modificazioni dalla l. n. 472 del 1987, consentendosi per tale via all'Amministrazione di uniformarsi al giudizio del C.p.p.o., e di giungere a determinazioni contrastanti con altre precedentemente espresse, le quali non hanno carattere di irretrattabilità né di definitività nell'ambito della sequenza procedimentale volta all'accertamento del diritto alla concessione dell'equo indennizzo”* (così Cons. St., 18 settembre 2009, n. 5612; Tar Ancona, sez. I., 14 febbraio 2011, n. 111, Tar Potenza, sez. I, 24 marzo 2011, n. 151).

Nel caso di specie, il parere emesso dal Comitato è adeguatamente motivato, soprattutto con riferimento alla rilevata esclusione del nesso eziologico tra il servizio e l'infermità patita dal ricorrente, in quanto tra i possibili fattori nocivi derivanti dal servizio non ne è stato ravvisato

alcuno che potesse assurgere a fattore causale diretto o concausale, preponderante ed efficiente nel determinismo dell'affezione in esame.

Il ricorso deve essere quindi respinto, con compensazione delle spese di giudizio sussistendo giusti motivi.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 16 giugno 2011 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Cavallari, Presidente

Carlo Dibello, Primo Referendario

Claudia Lattanzi, Referendario, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/07/2011